



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICA E SUAP
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

DATI GENERALI DELL'OSSERVAZIONE

OSSERVAZIONE N. 1	PROTOCOLLO GENERALE N. 30713 DEL 25/08/2023
-------------------	--

PERVENUTA ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA L.R. n. 12/05 E S.M.I.

COGNOME NOME:	Marcandelli Miriam – Vezzoli Marino
A NOME E PER CONTO DI:	
ALTRI SOGGETTI:	/
TIPOLOGIA OSSERVANTE:	Persone fisiche.

ANALISI OSSERVAZIONE e SINTESI OSSERVAZIONE

L'osservazione è sostanzialmente articolata in tre parti, di cui la prima costituisce una premessa, la seconda riporta alcune considerazioni degli osservanti e la terza parte, conclusiva, nell'ambito della quale vengono formulate alcune richieste.

Per quanto concerne la premessa, la stessa è costituita da n. 10 punti, di seguito sintetizzati:

1. viene osservato che trattasi di insediamento di nuova attività produttiva e non del riadattamento e/o modifica di un'attività esistente e tutt'ora operante;
2. viene richiamata la classificazione acustica dell'area, prevista dalla zonizzazione acustica vigente del Comune di Palazzolo sull'Oglio, costituita dalla Classe III – area di tipo misto;
3. viene sostenuto che, a parere degli osservanti, il Piano Attuativo adottato non è conforme alla seconda Variante al PGT vigente, in quanto non sarebbe stata prevista una adeguata area filtro verso le confinanti aree residenziali ed inoltre non sarebbe completamente rispettata la distanza prescritta dalla via XXIV maggio;
4. viene contestato che l'intervento in argomento non è qualificabile come intervento di rigenerazione urbana;
5. oltre a richiamare nuovamente la distanza dalla via XXIV maggio del fabbricato, viene segnalato che il parcheggio pubblico alberato previsto dal progetto, è da realizzarsi su un'area attualmente a verde e si chiede come si possano prevedere delle piantumazioni senza un'adeguata area di pertinenza al loro intorno;
6. gli osservanti contestano che il nuovo fabbricato commerciale da realizzarsi sia “un capannone prefabbricato”;
7. gli osservanti richiamano la tavola n. 2 del progetto di Piano Attuativo e richiamano altresì alcune parti della relazione tecnica illustrativa: a) – pag. 4, b) – pag. 5, c) pagine 5/6, d) pag. 7;

8. vengono formulate alcune osservazioni alla tavola 6 – Architettonici di progetto, con particolare riferimento alla barriera fono-isolante prevista nella zona di carico e scarico ed alle finiture delle facciate previste per il nuovo edificio commerciale;
9. vengono riportate alcune considerazioni relative alla Valutazione impatto acustico allegata al progetto di Piano Attuativo;
10. vengono formulate una serie di valutazioni relative alla viabilità e in particolare alla zona carico scarico prevista.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'osservazione viene sostenuto che:

- a) oggetto del Piano Attuativo è l'insediamento di una nuova attività commerciale, che secondo gli osservanti non può essere considerata "di quartiere", bensì di carattere sovracomunale;
- b) viene nuovamente contestata l'ubicazione della nuova attività e le caratteristiche architettoniche del nuovo edificio commerciale previsto;
- c) viene sostenuto che tali attività produttive commerciali sono di norma previste in ambiti di espansione;
- d) viene sollevata la questione degli orari di apertura parcheggio;
- e) viene contestata la sicurezza dei parcheggi previsti sulla via XXIV maggio;
- f) viene contestata la sicurezza della zona carico scarico con accesso dalla via XXIV maggio;
- g) viene contestata la mancanza di un'area filtro verso le zone residenziali;
- h) nuovamente si chiede di mantenere una distanza di m 7,00 dalla via XXIV maggio;
- i) viene contestato che le previste piantumazioni d'alto fusto a confine non rispettano la distanza di 3 m dal confine delle proprietà degli osservanti;
- j) sono svolte ancora alcune osservazioni sulla valutazione previsionale di impatto acustico;
- k) ancora vengono svolte nuovamente alcune considerazioni sulla Valutazione previsionale di impatto acustico, con particolare riferimento alla zona di carico e scarico e sulla barriera acustica previste.

Nella terza parte dell'osservazione, viene quindi in conclusione richiesto quando segue:

1. di riconsiderare e rivedere il progetto di Piano Attuativo alla luce delle prescrizioni vincolanti prescritte dal PGT;
2. che vengano realizzate le aree filtro verso la zona residenziale;
3. che sia rispettata la distanza dalla via XXIV maggio;
4. che il parcheggio pubblico sia effettivamente alberato;
5. che siano rispettati i limiti previsti dalla vigente zonizzazione acustica;
6. che la zona carico/scarico sia posizionata in posizione diversa e lontana dalle residenze;
7. che nessuna barriera e nessuna modificazione (in altezza) del muro di confine, come nessuna alberatura venga posta in deroga al vigente Codice Civile;
8. Gli osservanti chiedono di essere informati sul proseguo dell'iter del Piano Attuativo.

PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

In merito alle considerazioni generali contenute nell'osservazione, con le quali tra l'altro si contesta che l'intervento in argomento non sia qualificabile come intervento di rigenerazione urbana, si ritiene utile premettere quanto segue:

- la trasformazione urbanistica prevista dal Piano Attuativo interessa un'area occupata dall'insediamento produttivo dismesso della ditta Technova, divenuto oggi incongruo con i tessuti residenziali circostanti;
- infatti, il suddetto insediamento produttivo, come anche desumibile dall'indagine ambientale allegata al Piano Attuativo adottato, dopo i primi fabbricati adibiti ad officina meccanica con ragione sociale



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICA E SUAP
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Tullio Giusi, negli anni '80 vedeva l'attività passare alla ditta TECNOVA, che svolgeva attività, di tipo meccanico, finalizzata alla produzione di bottoni;

- la lavorazione partiva da lastre di poliestere, acquistate come semilavorato, e comprendeva le lavorazioni di trafilatura, taglio, eccetera, fino alla formazione del prodotto finito. Il ciclo produttivo comprendeva anche lavorazioni di tipo termico con passaggio in forni, ma senza utilizzo di acque di processo;
- tale attività produttiva risulta dismessa da anni e, per tale motivo, sin dal Piano di Governo del Territorio approvato nel 2012, è stata prevista la riconversione dell'ambito in argomento ad altre destinazioni urbanistiche.

Per le motivazioni di cui sopra:

- l'area è stata individuata come ambito di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi dell'art. 8-bis, comma 1, della L. R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i., con deliberazione consiliare n. 52 in data 26 novembre 2020, il cui avviso di approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 5 del 3 febbraio 2021 ai fini dell'efficacia della stessa;
- si ricorda in via generale, che la L.R. n.12/2005 e il Piano Territoriale regionale (PTR), nell'ottica di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione ambientale, hanno tra i loro obiettivi principali la minimizzazione del consumo di suolo;
- al fine di rafforzare le azioni per il raggiungimento di tali obiettivi la Regione Lombardia ha emanato la legge n. 31/2014 che detta *“disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo del territorio), sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola, in coerenza con l'articolo 4 quater della legge regionale 5 dicembre 2008, n.31.”*;

Come esplicitato nella delibera di adozione del Piano Attuativo, nella quale viene espressamente richiamato l'iter istruttorio del Piano Attuativo medesimo e la comunicazione istruttoria finale ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 12/2005 e s.m.i., lo stesso Piano Attuativo adottato è conforme al Documento di Piano della vigente seconda Variante generale al PGT ed in particolare all'articolo 36 delle N.T.A. dello stesso Documento di Piano, atteso che in sintesi prevede:

- la demolizione dei fabbricati produttivi dismessi esistenti e la nuova costruzione sul lotto attualmente occupato dagli stessi fabbricati, classificato come lotto commerciale dalla relativa scheda delle NTA del Documento di Piano, di un nuovo edificio commerciale da destinare a media struttura di vendita per le categorie alimentare e non alimentare, peraltro con parametri inferiori a quelli ammessi dalle medesime NTA;
- nella restante parte dell'area, destinata a servizi pubblici dalla scheda delle NTA del Documento di Piano, la formazione di un parcheggio pubblico alberato che si estende anche in parte sul lotto a destinazione commerciale;
- la riqualificazione della viabilità afferente al comparto, con la formazione di una intersezione a rotatoria tra il viale IV novembre e la via Bergamo, nonché la riqualificazione dell'anello viario di via Gavazzolo;

- sempre nella delibera di adozione si richiama che il progetto di Piano Attuativo in oggetto, pertanto, persegue gli obiettivi di cui all'articolo 36 – comma 14 – delle NTA del Documento di Piano che prevedono “*L’ambito di trasformazione è previsto al fine di consentire la riqualificazione di un’area produttiva esistente, inserita nel tessuto urbano consolidato, prevalentemente residenziale, con la previsione di funzioni più compatibili rispetto ai caratteri del contesto urbano circostante. Gli obiettivi dell’intervento prevedono in particolare la demolizione dei fabbricati produttivi dismessi esistenti e la realizzazione di una nuova media struttura di vendita al servizio del quartiere, la formazione di un parcheggio pubblico alberato nel rispetto dell’andamento naturale del terreno e un miglioramento della viabilità esistente all’intersezione tra viale IV Novembre, via Bergamo e via Gavazzolo, tramite la realizzazione di nuovo svincolo a rotatoria*”;

Si sottolinea inoltre che il Piano Attuativo adottato prevede:

- il ridimensionamento planimetrico e volumetrico degli immobili esistenti (attualmente la superficie lorda esistente è pari a circa 4.000 mq. mentre quella in progetto è pari a circa 2.234,60 mq);
- Per quanto riguarda la conformità agli altri parametri urbanistico edilizi, la delibera richiama espressamente la comunicazione istruttoria del Responsabile del Settore Urbanistica in data 01/08/2023 – n. 28305 di protocollo, resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 – comma 1 – della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., con la quale è stata comunicata la conclusione con esito favorevole della fase istruttoria tecnica della proposta di Piano Attuativo.

In aggiunta, si ritiene utile ricordare, con particolare riferimento alla legge regionale 26 novembre 2019 - n.18, che come noto individua misure di incentivazione e semplificazione per promuovere i processi di rigenerazione urbana e il recupero del patrimonio edilizio, attraverso modifiche alla legge per il governo del territorio (l.r. n. 12/2005) e ad altre leggi regionali, in coerenza con la legge per la riduzione del consumo di suolo (l.r. n. 31/2014), che tale legge all'articolo 7 (Modifica dell'articolo 150 della l.r. 6/2010) introduce una modifica per favorire l'insediamento di Medie Strutture di vendita mediante il recupero di edifici esistenti nelle aree di rigenerazione, prevedendo che, nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la dotazione di parcheggi pubblici o ad uso pubblico possa essere definita anche in deroga alle dotazioni minime previste dal PGT.

Infine, per quanto concerne le considerazioni contenute nell'osservazione sulle caratteristiche architettoniche del fabbricato previsto, si ricorda che la realizzazione degli interventi edilizi, sia pubblici che privati, previsti nel Piano Attuativo, dovranno essere preceduti dall'esame di impatto paesistico e, ove del caso, dal giudizio di impatto paesistico, fermo restando che:

- l'area del Piano Attuativo non ricade in ambito vincolato e che la classe di sensibilità paesaggistica dell'area, prevista dal PGT, è media e non alta;
- le sezioni ed i profili architettonici di massima allegati al progetto di Piano Attuativo, attesa la fase urbanistica e non edilizia del piano attuativo adottato, prefigurano già un'attenta valutazione del loro impatto rispetto all'edificato esistente, con particolare riferimento ai prospetti del fabbricato prospicienti la pubblica via (Via IV Novembre e Via XXIV maggio).

Fermo restando quanto sopra esposto, si propone di **ACCOGLIERE PARZIALMENTE** l'osservazione per i seguenti aspetti, facendo specifico riferimento agli 8 punti riportati nelle conclusioni dell'osservazione stessa:

Punti 1 e 2: ribadito che già il Piano Attuativo adottato prevede quale filtro verso la proprietà degli osservanti, oltre ad una barriera fono-isolante, una barriera piantumata con funzione di mitigazione ambientale avente profondità di m 1,5 verso le residenze in lato sud ed est, **si prevede su tutto il confine in lato est di aumentare tale fascia di mitigazione da m 1,5 ad una profondità non inferiore a m 4,00**, fatto salvo l'ultimo tratto di tale confine verso la via XXIV maggio, ove tale fascia si raccorda allo spigolo della proprietà confinante in corrispondenza della via XXIV maggio,



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICA E SUAP
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

per consentire la formazione di un accesso. In tale fascia di mitigazione, con profondità di m 4,00, si prevedono, nel rispetto dell'articolo 892 del Codice civile:

- piantumazioni di alto fusto con distanza di m 3,50 dal confine (cfr. particolari allegati alla relazione di progetto che viene appositamente aggiornata);
- posa di altre piantumazioni non di alto fusto con altezza massima di 2,5 m e distanza di m 1,80 dal confine (cfr. particolari allegati alla relazione di progetto che viene appositamente aggiornata).

Punto 3. Per quanto riguarda la distanza dalla via XXIV maggio, si premette e ribadisce che già il Piano Attuativo adottato (come precisato nella apposita scheda con la verifica di tutti i parametri urbanistico – edilizi, allegata alla comunicazione istruttoria in data 01/08/2023 – n. 28305 di protocollo, resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 – comma 1 – della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.) prevede una distanza maggiore di m 7,00 verso il viale IV novembre, mentre verso la via XXIV maggio, il progetto del Piano Attuativo adottato prevede il rispetto della distanza prescritta di 7,00 m (o in allineamento agli edifici esistenti), fatto salvo che nell'ultimo tratto in lato nord-est del fabbricato, la stessa distanza si riduce progressivamente a 5,00 m, (come motivato nella scheda istruttoria allegata alla citata comunicazione istruttoria in data 01/08/2023 – n. 28305 di protocollo), stante la diversa inclinazione della via stessa, rispetto al fabbricato in progetto e considerato altresì, ai fini dell'allineamento con gli edifici preesistenti, che il fabbricato confinante in lato est è a filo strada, come pure gli edifici preesistenti del comparto.

Ciò premesso, richiamato anche l'articolo 32 – comma 8 – delle NTA del Documento di Piano, per effetto dell'accoglimento parziale della osservazione in oggetto, di cui al precedente punto 2, le distanze del futuro fabbricato risultano pari a (cfr. tavola 4 “Planivolumetrico di progetto” aggiornata a seguito dell'accoglimento parziale dell'osservazione):

- verso viale IV novembre: m 9,23;
- verso via XXIV maggio: m 7,99 nello spigolo iniziale del futuro fabbricato all'incrocio con viale IV novembre; considerato che, su una parte del sedime della via XXIV maggio, è presente il sedime di un canale intubato, le distanze del futuro fabbricato risultano pari a, nel punto intermedio m 7,00 dal sedime catastale del canale e m 8,70 dal confine catastale della strada e, nello spigolo finale, m 5,29 dal sedime catastale del canale e m 6,97 dal confine catastale della strada.

Punto 4. Per quanto concerne i parcheggi sulla via XXIV maggio, si precisa che gli stessi nella versione progettuale del Piano Attuativo adottato, sono conformi al vigente Codice della strada, considerato che il primo parcheggio sulla via XXIV maggio è previsto ad una distanza di m 15,72 dall'intersezione con il viale IV novembre. Premesso ciò, al fine comunque di migliorare fruibilità e sicurezza di tale parcheggio, si aumenta la distanza dall'intersezione con il viale IV novembre a m 17,48. Inoltre, viene modificato lo schema di convenzione, disciplinando in maniera più puntuale l'uso pubblico delle varie aree a parcheggio previste e prevedendo, in particolare, per la parte di parcheggio in lato sud all'accesso, l'apertura dello stesso anche in orari notturni, fatto salvo che l'Amministrazione Comunale non ne disponga la chiusura per motivi di sicurezza.

Punto 5.

Con riferimento alle osservazioni/considerazioni relative alla Valutazione previsionale di impatto acustico, per semplicità di comprensione e controdeduzione ai relativi punti delle osservazioni presentati, si riportano in carattere corsivo le affermazioni indicate alla lettera j) e k) dell'osservazione e a seguire le relative controdeduzioni, cui segue una controdeduzione finale:

1. *“...omissis...le unità esterne di climatizzazione e ventilazione prevedono un funzionamento esclusivamente nel periodo diurno di riferimento durante gli orari di apertura dell’attività, con orari sconosciuti e variabili festivi compresi...omissis...”*

Controdeduzione. In via cautelativa, la valutazione acustica dei livelli di emissione/immissione sonora delle sorgenti fisse indicate, è stata eseguita considerando l’intero periodo di riferimento diurno (16h) della giornata, senza eseguire alcuna correzione del tempo di osservazione (TO) sul tempo di riferimento (TR), secondo quanto indicato dal D.M. 16/03/1998. In realtà, gli impianti di climatizzazione e ventilazioni previsti saranno funzionati durante gli orari di apertura dell’attività commerciale (indicativamente 08.00 – 21.00), con tempo di osservazione più basso, e con relativi livelli di emissione sonora più bassi a quanto valutato a pag. 34 della VPIA presentata. I livelli di emissione sonora a ricettore, determinati dalle sorgenti fisse di progetto, risulteranno quindi rispettare i parametri acustici di legge.

2. *“...omissis... con valori superiori a quanto stabilito dalla vigente zonizzazione acustica dell’area...”*

Controdeduzione. L’affermazione non è corretta... è stata fatta confusione tra livello di potenza sonora (LwA) e livello di pressione sonora (LpA) della sorgente. Il DPCM 14/11/1997 prevede inoltre che i livelli di emissione/immissione siano rispettati a ricettore, e non all’origine della sorgente. LA VPIA presentata dimostra un ampio rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione sonora presso i ricettori analizzati. (si veda paragrafo 12.1 e capitolo 13.0 della VPIA). Si consideri inoltre, che in via cautelativa, è stato considerato il funzionamento a regime di tutte le sorgenti sonore, accese contemporaneamente a pieno regime, condizione che nella realtà risulterà difficilmente verificata.

3. *“...omissis...si chiede pertanto come sia possibile autorizzare un nuovo insediamento con emissioni superiori a quanto previsto dalla norma vigente, chiedendo che tutte le emissioni, indifferentemente dalla tipologia, rispettino quanto previsto dalla zonizzazione acustica per la classe III area di tipo misto.”*

Controdeduzione. Nella VPIA viene dimostrato che tutte le sorgenti sonore rispettano i limiti previsti dal DPCM 14/11/1997. Inoltre è da segnalare che se si osserva la tabella riportata a pag. 34 della VPIA, è possibile notare che viene dimostrato il rispetto non solo della classe acustica III di appartenenza, ma anche i valori limite di emissione per la classe acustica II inferiore.

4. *“... omissis... area carico/scarico merci...omissis...calcolata nelle condizioni migliori per il centro commerciale è di circa 55,0 LpA a 10 mt, non è fornito il reale LpA emesso”*

Controdeduzione. Come riportato a pag. 21,22,23 della VPIA, il valore massimo di 55,0 dBA a 10 mt LpA considerato per le attività di carico/scarico merci, è stato desunto da un collaudo acustico eseguito dal tecnico scrivente durante le operazioni di carico/scarico merci presso un’attività simile a quella di progetto. A pag. 23 è stato riportato il report di misura con relativa documentazione fotografica. (il report di misura riporta LAeq 51,3 dBA, in via cautelativa è stato considerato il valore più alto arrotondato a 55,0 dBA).

5. *“E’ prevista genericamente la presenza di barriera acustica, della lunghezza pari a circa m. 20,00 e altezza 4,00, senza fornire alcun dato sull’efficacia della stessa e non si capisce dove verrà posizionata in quanto è prevista una semplice aiuola a confine con la nostra proprietà della larghezza di m. 1.50/2.10 di nessuna utilità...omissis...”*

Controdeduzione. Le valutazioni acustiche esaminate dal capitolo 12.0 della VPIA, hanno considerato la presenza della barriera acustica (...a pag. 21 viene testualmente scritto “A protezione del ricettore R1 confinante presso il lato Est, si prevede la presenza di una barriera acustica... ecc.), dimostrando il rispetto dei limiti acustici. Tale barriera non è stata prevista sul confine di proprietà, ma in vicinanza dell’area carico/scarico merci.

Controdeduzione finale:

Fermo restando quanto precisato ai punti precedenti, al fine di verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente (L.Q. 447/95 e successive integrazioni), indicati nella VPIA presentata, ad attività commerciale funzionante, verranno eseguite misure fonometriche “post-operam” di controllo, presso i ricettori sensibili maggiormente esposti.



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICA E SUAP
SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Per tale aspetto, all'articolo 10 dello schema di Convenzione, viene aggiunto il seguente comma 8:

“8. Al fine di verificare il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente (L.Q. 447/95 e successive integrazioni), indicati nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico allegata al Piano Attuativo, ad attività commerciale funzionante, verranno eseguite misure fonometriche “post-operam” di controllo, presso i ricettori sensibili maggiormente esposti. In caso l'esito di tale collaudo acustico, con verifiche sia dei limiti diurni che notturni, rilevi il superamento dei valori limite previsti dal piano di zonizzazione acustica comunale, con il presente atto il soggetto proponente si obbliga a presentare un piano di bonifica acustica entro il termine di 30 giorni da tale esito e a realizzare successivamente le relative opere di bonifica acustica entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di approvazione del Piano di Bonifica acustica medesimo”.

Punto 6. Anche in considerazione delle modifiche di cui ai precedenti punti 1 e 2, non si accoglie lo spostamento della zona carico / scarico.

Punto 7. Per quanto concerne le distanze delle piantumazioni, si richiama quanto esposto al precedente punto 1-2. Relativamente alla barriera fonoisolante, la stessa è prevista con una altezza di 2,99, mentre il progetto di Piano Attuativo non prevede l'innalzamento del muro di confine.

Punto 8. Per quanto concerne la richiesta di informazioni sul proseguo dell'iter del Piano Attuativo, si richiama che la deliberazione di approvazione, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio online, corredata dei relativi allegati, sarà pubblicata sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'articolo 39, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai fini della trasparenza dell'attività di pianificazione della pubblica amministrazione.

ELABORATI DEL PINAO ATTUATIVO ADOTTATO MODIFICATI ED INTEGRATI IN FUNZIONE DELL'ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA OSSERVAZIONE:

In funzione dell'accoglimento parziale della osservazione in esame per quanto esposto ai punti precedenti, sono stati aggiornati i seguenti documenti ed elaborati, previa conferma della verifica del rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi:

- all. B – Relazione illustrativa intervento;
- tav. 3 – Rilievi e sezioni di confronto;
- tav.4 – planivolumetrico di progetto;
- tav.6 – architettonici di progetto – prospetti e sezioni;
- tav.7 – verifiche urbanistiche di progetto;
- tav.8 – verifiche urbanistiche di progetto;
- tav.9 – urbanizzazioni – fognature;
- tav.10 – urbanizzazioni – F.M., illuminazione pubblica, telefonia, acquedotto;
- tav.11 – accessibilità l.13/89, architettonica cabina elettrica, dispositivi contro le cadute dall'alto;
- tav. 16 – riqualificazione incrocio: esistente e confronto;
- tav. 17 – riqualificazione incrocio: progetto;

- tav. 18 – riqualificazione incrocio: urbanizzazioni e segnaletica;
- Schema di convenzione urbanistica piano attuativo di iniziativa privata denominato “AMBITO DI TRASFORMAZIONE N. 4” e allegato 16a.

Il Responsabile Urbanistica e Suap
Arch. Giovanni Piccitto